



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti delle scuole
statali, di ogni ordine e grado
Ai coordinatori scolastici delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado

Oggetto: **Esami di stato di alunni e studenti ricoverati in ospedale (SiO) o in istruzione domiciliare (ID) – Indicazioni operative**

Qui di seguito si forniscono indicazioni operative per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023, alla luce delle recenti Ordinanze Ministeriali:

- per la Secondaria di I grado: "Nota informativa. Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione", prot. 4155 del 07-02-2023; D.M. 741/2017 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione";
- per la Secondaria di II grado: O.M. 45 del 9 marzo 2023.

Esami di stato del Primo Ciclo

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare si applicano le previsioni dell'articolo 15 del D.M. 741/2017 che di seguito si riporta:

- Gli alunni, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove oppure solo alcune di esse.*
- L'ammissione all'esame di Stato viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 62/2017.*
- Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo sia con l'Ufficio Scolastico Regionale sia con la scuola di provenienza.*
- Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7 comma 4 del Decreto legislativo 62/2017, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunno è ricoverato.*
- Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle peculiari condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.*
- Le modalità di effettuazione dell'esame, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità, e comunque ove se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 62/2017.*
- Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o in luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 del Decreto legislativo 62/2017.*



Ministero dell'istruzione e del merito **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Esami di stato del Secondo Ciclo (O.M. 45 del 9 marzo 2023)

- a. Svolgimento degli scrutini di studenti frequentanti le sezioni in ospedale per periodo temporalmente rilevanti

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della O.M. 45 del 9 marzo 2023, qualora la durata della frequenza della sezione ospedaliera sia (in termini di giorni) pari o inferiore a quella nella classe di appartenenza, lo scrutinio di ammissione all'esame sarà effettuato dal Consiglio di classe dell'istituto di provenienza, che acquisirà tutti gli elementi valutativi da parte dei docenti operanti nella sezione ospedaliera.

Qualora invece la frequenza nelle sezioni ospedaliere abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, con riferimento al numero dei giorni, lo scrutinio di ammissione sarà effettuata dai docenti della sezione ospedaliera che acquisiranno gli elementi valutativi dalla scuola di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio sia nel documento di valutazione sia nel registro di classe. In particolari situazioni, ove gli elementi di valutazione acquisiti dalla scuola di appartenenza siano comunque più rilevanti e/o prossimi nel tempo e appaiano, per intesa tra le due scuole, comunque maggiormente significativi, sempre per intesa lo svolgimento dello scrutinio di ammissione potrà essere effettuato comunque dalla scuola di appartenenza.

- b. Costituzione delle commissioni

L'art. 12 comma 4 prevede la possibilità, su segnalazione del dirigente o del coordinatore delle sezioni in ospedale all'USR, di formare commissioni prioritariamente costituite da docenti delle scuole in ospedale. A tale proposito si precisa che, in considerazione delle specificità delle sezioni ospedaliere di II grado della Lombardia, in cui operano docenti che non hanno cattedre intere in ospedale, che di norma insegnano anche nelle sezioni delle scuole di appartenenza e sono spesso già nominati quali membri interni delle commissioni interne, non sarà generalmente possibile designare i docenti delle sezioni ospedaliere nelle commissioni delle scuole di candidati ricoverati.

- c. Svolgimento delle prove d'esame di candidati ricoverati in ospedale o in Istruzione domiciliare e impossibilitati a rientrare a scuola.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, possono svolgere le prove d'esame rispettivamente in ospedale o al proprio domicilio, previa autorizzazione dell'USR allo spostamento della Commissione d'esame, anche fuori provincia o fuori regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

A tal fine il Dirigente della scuola di appartenenza trasmetterà tempestivamente a mezzo PEO la richiesta pervenuta dal candidato correlata dalla documentazione comprovante l'impedimento all'Ufficio V "Ordinamenti e politiche per gli studenti" - drlo.ufficio5@istruzione.it - al fine di consentire di verificare le diverse situazioni e predisporre le eventuali autorizzazioni che verranno rilasciate su richiesta formale del presidente della commissione.

Si rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento si rivelasse ulteriormente necessario.

DIRIGENTE DELL'UFFICIO V
Marco BUSSETTI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Referenti

Esami del 1° ciclo: antonietta.meccariello@posta.istruzione.it

Esami del 2° ciclo: mariagrazia.demaria@posta.istruzione.it

SiO e la ID: monica.capuzzi@posta.istruzione.it

Allegato: vademecum 'buone prassi' per il corretto svolgimento esami di stato per alunni ricoverati in ospedale o in istruzione domiciliare